

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 maggio 2020)

INDICE

DE BERTOLDI: sull'inquadramento giuridico delle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali (4-01083) (risp. SPADAFORA, *ministro per le politiche giovanili e lo sport*) Pag. 1471

VANIN ed altri: sulle misure di tutela degli atleti agonisti durante l'emergenza da COVID-19 (4-03054) (risp. SPADAFORA, *ministro per le politiche giovanili e lo sport*) 1474

---

DE BERTOLDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nell'ambito dell'inquadramento giuridico delle strutture sportive adibite a palestre con relative attrezzature, l'interrogante evidenzia una serie di articolate e complesse criticità, in relazione alle molteplicità di funzioni da esse svolte, quali ad esempio: l'attività di *fitness*, legata alla preparazione fisica e alla forma, le scuole di ballo, l'attività di nuoto e di arti marziali, alle quali sono attribuite diverse definizioni giuridiche, in relazione alle varie forme d'impresa individuale, società di persone o di capitali, oppure in quella associativa di tipo sportivo (ente non commerciale) o ancora, in base a tipologie di associazioni professionistiche o dilettantistiche da cui conseguono gli obblighi contabili e i regimi di tassazione;

le ripercussioni derivanti da quanto riportato, che configurano distinte categorie dalle quali può derivare un reddito d'impresa oppure alcun reddito imponibile, determinano evidenti forme di elusione ed evasione fiscale, di rilevante entità, anche a causa delle difficoltà che riscontrano le autorità giudiziarie e di controllo, in particolare da parte della Guardia di finanza, nei diversi tipi di accertamento in relazione alle diverse forme e finalità giuridiche e fiscali esistenti;

al riguardo, si evidenzia che la diffusione delle campagne pubblicitarie attualmente presenti nel nostro Paese, nelle quali si propone l'iscrizione a palestre a prezzi esageratamente modesti, rileva (oltre che azioni di concorrenza sleale) la naturale impossibilità, da parte del titolare che pratica tali tariffe, nella regolarità delle imposte da versare e pertanto nel corretto rapporto con il fisco, considerando i numerosi costi e gli oneri legati agli adempimenti fiscali e contributivi previsti;

da informazioni in possesso all'interrogante, ad esempio in tutta la Valdichiana, comprese le città limitrofe di Arezzo, Perugia e Siena, risultano soltanto due le società iscritte alla Camera di commercio, quali attività artigiane e commerciali, a differenza di tutte le altre della zona che sono configurate, in modo poco trasparente, come dilettanti, senza scopo di lucro;

ad avviso dell'interrogante, pertanto, non risultano più attive imprese commerciali che svolgono attività legate al *fitness* e al benessere della forma fisica in maniera professionale, anche se nella realtà si evidenzia la

presenza di strutture e impianti realizzati con investimenti davvero importanti, (per diversi milioni di euro) considerato che in alcune di queste, il solo ed esclusivo scopo è di nascondere utili provenienti da altre fonti di reddito, che in questo settore vengono scaricati come spese (in quanto i guadagni prodotti da enormi palestre, piscine coperte e campi sportivi di ogni tipologia, possono essere facilmente nascosti);

a giudizio dell'interrogante, inoltre, tali attività illecite, oltre agli indebiti vantaggi economici diretti, godono di altrettanti benefici indiretti, quali: accise inferiori sulle bollette di luce e gas, tasse locali (pubblicità e rifiuti) ridotte del 50 per cento che, come giusto, dovrebbero essere appannaggio esclusivo delle vere società di *onlus*; così come anche le associazioni sportive e culturali autentiche risultano anch'esse danneggiate da questo sistema, poiché tali *benefit* vengono attualmente elargiti e suddivisi tra tutti, e non distribuiti seguendo criteri selettivi di utilità pubblica, virtù e merito;

il Governo precedente, a giudizio dell'interrogante con un interesse evidentemente scarso per il problema, anche attraverso i pochi, sporadici e superficiali controlli, ha erroneamente consentito il proliferare di licenze e autorizzazioni e conseguenti benefici fiscali, consentendo a imprenditori disonesti di entrare nel mercato producendo per sé stessi elevati guadagni non denunciati al fisco, determinando, fra l'altro, un indotto lavorativo anomalo, senza alcun vantaggio rilevante dal punto di vista sociale;

l'esigenza di potenziare il sistema dei controlli automatici, per fronteggiare tali fenomeni elusivi ed evasivi, che drenano risorse altrimenti utilizzabili per la promozione del genuino fenomeno sportivo, ad avviso dell'interrogante, appare urgente ed indifferibile, anche verificando le certificazioni uniche dei soggetti che percepiscono emolumenti da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici o tramite altri sistemi equipollenti, il che potrebbe disincentivare i comportamenti anomali da parte di chi intende utilizzare il sistema sportivo come uno strumento di distribuzione indiretta di utili, in frode ai principi legislativi enunciati,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida le diverse e articolate criticità richiamate, anche in relazione alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui in premessa, determinando un evidente danno alle casse dello Stato generato dalla elusione ed evasione dei non aventi diritto;

in caso affermativo quali iniziative urgenti intenda assumere, per fronteggiare il fenomeno descritto in premessa, che continua a sottrarre ri-

sorse al reale settore terziario *no profit* arrecando, al contempo, il danno della concorrenza sleale alle sane attività commerciali di società sovente costrette a chiudere a causa della riduzione dei clienti.

(4-01083)

(15 gennaio 2019)

RISPOSTA. - Come noto, un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) è un'organizzazione di più persone che decidono di associarsi in via stabile e realizzare un interesse comune, in questo caso la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità ideale, vale a dire praticate in forma dilettantistica. A tali associazioni, laddove svolgano attività *no profit*, si applica un regime fiscale agevolato. Il beneficio ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) mancata distribuzione degli utili, b) tesseramento dei soci, c) iscrizione dell'attività al registro del Coni e d) espressa indicazione, nella denominazione sociale, della dicitura "associazione sportiva dilettantistica".

Le società sportive dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle ASD per la forma giuridica: sono, infatti, un sottotipo di società di capitali, caratterizzato dall'assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Queste ultime godono del medesimo regime fiscale agevolato delle ASD, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.

Sia le ASD, sia le SSD devono essere iscritte in un registro tenuto dal Coni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 7 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. L'iscrizione al registro è condizionata all'assenza del fine di lucro e alla previsione che i proventi delle attività non possono in alcun modo essere distribuiti fra gli associati, neanche in forma indiretta, dovendo essere obbligatoriamente riutilizzate nelle attività del soggetto beneficiario del regime agevolato.

Con delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017, il Coni ha chiarito quali sono le discipline ammesse all'iscrizione al registro; si è passati da 850 a 384 discipline ammesse, con la conseguenza che tutte le altre sono considerate attività con scopo di lucro e, come tali, assoggettate al regime fiscale ordinario. La normativa individua con chiarezza i presupposti necessari per ottenere i benefici fiscali, delineando una netta distinzione fra attività *no profit* ed attività commerciale. Ogni anno, fra l'altro, il Coni trasmette all'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'insieme dei dati raccolti, al fine dei necessari controlli; inoltre, da un'apposita sezione del registro stesso, è possibile estrarre i dati delle associazioni regolarmente iscritte e, quindi, i soggetti che hanno accesso ai benefici fiscali sono facilmente individuabili.

*Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

SPADAFORA

(5 maggio 2020)

---

VANIN, NOCERINO, ROMANO, LANNUTTI. - *Ai Ministri per le politiche giovanili e lo sport e della salute.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2020 è stato programmato a Viterbo, presso la piscina comunale, il Campionato italiano di nuoto sincronizzato categoria *Juniores*, a cui si sono iscritte a partecipare circa 37 società, provenienti da tutta Italia;

il 23 febbraio 2020 diverse società hanno contattato la Federazione italiana nuoto (FIN) chiedendo, vista la situazione di emergenza sanitaria legata all'allarmante diffusione del *virus* Covid-19, soprattutto in Lombardia, di rinviare a data da definirsi e/o annullare la manifestazione;

nessuno degli istanti ha ricevuto riscontro ufficiale, mentre solo un presidente di una delle più forti società del nuoto sincronizzato ha ricevuto dei messaggi privati tramite "Whatsapp". Molti *club* hanno, quindi, iniziato a comunicare la propria assenza alla competizione, posto che non c'erano i presupposti necessari alla sicurezza dei propri atleti;

il giorno 4 marzo 2020, in tardissima serata, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale è stato sancito che tutte le manifestazioni sportive si svolgessero a porte chiuse e

che le società sportive effettuassero il controllo, con proprio personale sanitario, di ogni atleta, tecnico e dirigente, al fine di evitare in ogni modo la diffusione e il propagarsi del Coronavirus (articolo 1, comma 1, lettera c);

appare evidente che, visto l'imminente avvio della competizione, molte società hanno ritirato le proprie atlete dal campionato proprio per l'impossibilità di eseguire uno *screening* clinico di ogni membro della squadra in un tempo così ridotto;

la Federazione italiana nuoto rispondeva con una lettera in cui dava una propria interpretazione del predetto decreto, dichiarando: "Per quanto concerne la disposizione che "le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano" si ritiene che esse riguardino, secondo criteri di buon senso, la verifica della partecipazione all'attività di coloro che non presentino febbre o altri sintomi, come sarebbe opportuno indipendentemente dall'emergenza attuale."". A parere degli interroganti si tratta di una interpretazione eccessivamente lassista e poco cauta in questo momento emergenziale;

il 6 marzo 2020 il sindaco di Viterbo annullava la competizione, salvo poi revocare l'annullamento dichiarando di essere stato rassicurato dal ministro Spadafora e dal ministro Speranza. Conseguentemente in campo gara alle 169 atlete (di cui molte provenienti da Brescia, Busto Arsizio e comuni limitrofi, Padova, Novara, Torino, Bologna) veniva semplicemente rilevata la temperatura ma, come risulta da alcune foto scattate in occasione dell'evento, non venivano rispettate le distanze interpersonali;

in data 7 marzo 2020, in piena competizione, a seguito della fuga di notizie in ordine all'imminente emanazione di misure governative ancora più stringenti, veniva sospesa frettolosamente la gara, per dar modo a tutte le atlete di rientrare in sede;

il Campionato italiano di nuoto sincronizzato - categoria *Juniors* è solo un esempio di gara nazionale, ma nei comitati regionali erano ancora previsti i campionati regionali, con presenze medie sempre oltre i 100 atleti in vasca, senza un vero controllo;

il giorno 9 marzo 2020 veniva emanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale viene consentito l'utilizzo degli impianti sportivi "a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di inte-

resse nazionale" dal CONI, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali;

mentre, nel rispetto della situazione di estremo innalzamento dei numeri del contagio, dei pazienti in terapia intensiva e dei decessi, molte altre Federazioni hanno fermato ogni attività, o comunque pubblicato ufficiali e ristrette liste di atleti autorizzati a proseguire i propri allenamenti, la FIN comunicava genericamente che tutti gli atleti classificatisi anche nel 2019 ad un campionato italiano giovanile potevano continuare a nuotare, dalla categoria "Ragazzi" in su;

è evidente che la FIN ha utilizzato, in modo esplicito ed estensivo, la definizione di "atleta di interesse nazionale" vanificando ogni attività di monitoraggio e verifica sul numero effettivo di atleti di nuoto autorizzati a proseguire gli allenamenti;

con l'emanazione dell'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, tutta l'Italia è diventata zona protetta, ma la FIN continuava a organizzare eventi: risultava infatti organizzato un raduno regionale ligure previsto alla piscina Sciorba di Genova, mai disdetto e/o annullato dalla Federazione, che non si è tenuto solo perché, di fatto, l'impianto ha preferito chiudere;

31 tecnici hanno inviato una lettera aperta al presidente della FIN Barelli, e per conoscenza al segretario generale Panza, nonché al presidente del CONI, chiedendo misure restrittive in linea con l'evoluzione drammatica dell'emergenza sanitaria. In particolare veniva chiesto che solo gli atleti della Nazionale fossero ammessi agli allenamenti escludendo ogni altra categoria di atleti (salvo, invero, valutare anche la sospensione degli atleti della Nazionale stessa);

considerato che:

è noto che l'emergenza da Covid-19 sia ormai una pandemia e che la crisi sanitaria sia di dimensione europea;

molti impianti sono stati chiusi solo grazie all'emanazione di ordinanze di sindaci e governatori che hanno ritenuto di applicare restrittivamente le disposizioni del Governo;

appare fondamentale vigilare sulla salute degli atleti agonisti, in particolare i giovanissimi, ed evitare il diffondersi di atteggiamenti opportunistici e speculativi in un momento drammatico come quello in corso, garantendo a tutti, senza alcun pregiudizio per la propria progressione atletica, la possibilità di osservare le prescrizioni statali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di procedere alle opportune verifiche, nonché di adottare o sollecitare l'adozione di misure volte ad una integrale tutela anche degli atleti agonisti.

(4-03054)

(25 marzo 2020)

RISPOSTA. - Come noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", prevedeva la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, consentendo, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, erano tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, erano ammessi esclusivamente a condizione che fossero adottate misure tali da consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, venivano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Restava ancora consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti ed atleti di categoria assoluta partecipanti ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto, ma senza pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, dovevano effettuare i controlli idonei

a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, poi, sospendeva gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, fino al 3 aprile, estendendo tale misura su tutto il territorio nazionale. Gli impianti sportivi erano utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; restava, tuttavia, consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, erano comunque tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipavano. Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto erano ammessi, a condizione che fosse possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Riguardo agli atleti agonisti, si rappresenta che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, oltre alla sospensione di eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, sono state sospese le sedute di allenamento (per atleti professionisti e non professionisti) all'interno di impianti sportivi di ogni tipo.

Da ultimo, il decreto 10 aprile 2020 ha prorogato la sospensione delle competizioni sportive e degli allenamenti sino al 3 maggio.

Ciò posto, ciascuna federazione era ed è tenuta all'osservanza delle norme emanate dalle autorità governative per fronteggiare la difficile situazione emergenziale in atto e ne risponde direttamente in caso di violazione.

Il Governo ha, come brevemente riepilogato, adottato misure rigorose per fronteggiare l'emergenza sanitaria anche nell'ambito sportivo e per tutelare la salute degli atleti professionisti. A tal fine, da ultimo, sono stati vietati gli allenamenti sino al 3 maggio. Il Governo è impegnato per elaborare ed attuare le misure più idonee a fronteggiare la crisi epidemiologica e accompagnare, secondo le indicazioni del comitato tecnico-scientifico, un percorso di ripresa delle attività in sicurezza per tutto il sistema sportivo italiano, atleti agonisti compresi.

*Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport*

SPADAFORA

(5 maggio 2020)